

Corte di Cassazione, sez. Lavoro, ordinanza 22 maggio – 12 settembre 2018, n. 22194

Presidente Bronzini – Relatore Balestrieri

Fatto e diritto

Rilevato che:

La società XXX p.a., proponeva reclamo avverso la sentenza del Tribunale di Milano n.507/16, con cui venne ritenuta illegittimo (a differenza di quanto ritenuto con la precedente ordinanza) il licenziamento in tronco da essa intimato a D.M. il 17.7.15 ai sensi dell'art. 68 del c.c.n.l. di categoria (che prevedeva la massima sanzione in caso di condanna penale per reati infamanti, nella specie applicato per spaccio di sostanze stupefacenti avvenuto fuori dell'ambiente di lavoro e presso la sua abitazione).

Con sentenza depositata il 27.9.16, la Corte d'appello di Milano rigettava il reclamo ritenendo legittima una diversa valutazione dei fatti da parte del giudice dell'opposizione, stante l'autonomia di tale fase del procedimento di primo grado così come disciplinato dalla L. n. 92/12, e rilevando che trattavasi di fatti completamente estranei all'attività lavorativa, inidonei ad incidere sul rapporto di lavoro.

Per la cassazione di tale sentenza propone ricorso XXX, affidato a quattro motivi, cui resiste il D. con controricorso.

Considerato che:

1.-Con il primo motivo la ricorrente denuncia la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2119 c.c., 30, comma 3, L. n.183/10, 18 comma 4 L. n. 300/70 in relazione all'art. 68 commi 1 e 3 del c.c.n.l. di categoria, lamentando in sostanza che la sentenza impugnata esclude che il Tribunale fosse incorso in contraddizione per aver valutato diversamente i fatti rispetto alla fase sommaria, peraltro senza nessuna nuova acquisizione di materiale probatorio.

Il motivo è infondato essendo pacifico (in tal senso anche la sent. n. 78/15 della C. Cost. che ha evidenziato il carattere sommario della prima fase, di cui ai commi 48 e 49 dell'art. 1 L. n. 92/12, rispetto a quella a cognizione piena della fase di opposizione; cfr. altresì Cass. n. 25046/15), che il giudice dell'opposizione possa giungere a conclusioni diverse non solo in base ad ulteriori elementi probatori ma anche a seguito ulteriore (e necessaria) valutazione delle circostanze di causa; la reclamante lamenta inoltre la violazione dell'art. 30, comma 3 della L. n. 183/10 secondo cui il giudice deve tener conto, nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, delle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nel c.c.n.l.; anche tale doglianza è infondata avendo la sentenza impugnata valutato la disciplina collettiva e ritenuto innanzitutto che il concetto di condanna per reati infamanti non era specificato dal c.c.n.l. e che esso doveva comunque ritenersi strettamente collegato ad una mancanza relativa ai dover propri del lavoratore nell'ambito del rapporto di lavoro, sicché la condanna in questione, per riguardare fatti assolutamente estranei al rapporto di lavoro, non potesse in alcun modo essere riconducibile al concetto di giusta causa previsto dalla legge, in conformità della giurisprudenza di questa Corte (cfr. ex aliis, Cass. n.1978/16).

2.-Con secondo motivo la ricorrente denuncia la violazione delle norme di ermeneutica contrattuale relativamente all'art. 68, co.1, lett. f) del c.c.n.l. di categoria, nonché dell'art. 2119 c.c. circa la sussistenza di una giusta causa di licenziamento anche in ipotesi, pur denegata, di marcata previsione della condotta contestata tra quelle legittimanti il licenziamento.

Il motivo è in parte improcedibile per la mancata produzione del c.c.n.l.; comunque infondato, alla luce delle considerazioni svolte sub 1), ove si è rilevato che la giusta causa di licenziamento per fatti extralavorativi deve comunque incidere sull'elemento fiduciario correlato all'attività lavorativa svolta ed alle mansioni affidate al lavoratore.

3. Con il terzo e quarto motivo la ricorrente denuncia sempre la violazione degli artt. 2119 c.c., 30, comma 3, L. n.183/10, 18 comma 4 L. n. 300/70 in relazione all'art. 68 commi 1 e 3 del c.c.n.l. di categoria, evidenziando che la sentenza impugnata aveva dato rilievo a circostanze (detenzione di non meglio identificate sostanze stupefacenti, e di non meglio identificata quantità, nel box della propria abitazione, senza accertamento di attività di spaccio, tanto meno nell'ambiente di lavoro, e l'assenza di precedenti penali), che non avevano trovato adeguato riscontro nel processo.

I motivi congiuntamente esaminabili stante la loro evidente connessione e che non contestano la veridicità delle circostanze evidenziate corte di merito, sono inammissibili, mirando nella sostanza ad una diversa valutazione dei fatti di causa rispetto a quella operata dal giudice di merito, tenuto peraltro ad

esaminare tutte le caratteristiche del caso concreto (cfr., ex aliis, Cass. n. 8826/17, Cass. n. 24809/15, Cass. n. 5280/13, etc. secondo cui la valutazione in ordine legittimità del licenziamento disciplinare di un lavoratore per una condotta contemplata, a titolo esemplificativo, da una norma del contratto collettivo fra le ipotesi di licenziamento per giusta causa deve essere, in ogni caso, effettuata attraverso un accertamento in concreto, da parte del giudice di merito, della reale entità e gravità del comportamento addebitato al dipendente, nonché del rapporto di proporzionalità tra sanzione ed infrazione, anche quando si riscontri l'astratta corrispondenza di quel comportamento alla fattispecie tipizzata contrattualmente).

4.- Il ricorso deve pertanto rigettarsi.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità, che liquida in Euro 200,00 per esborsi; Euro 4.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, i.v.a. e c.p.a. Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115/02, nel testo risultante dalla L. 24.12.12 n. 228, la Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.